

St. Gallen, 25. Februar 2021

Andreas Fässler
Telefon 071 282 35 35
info@ahv-ostschweiz.ch

Informazioni 01/2021 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali

Gentili Signore e Signori

Siamo lieti di informarvi qui di seguito in merito alle modifiche e alle novità previste:

1. Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (congedo di assistenza)

La nuova legge entrerà in vigore in due tappe. Con la prima tappa, entrata in vigore il 01.01.2021, è stata disciplinata la continuazione del pagamento del salario in caso di brevi assenze dal lavoro e sono stati ampliati gli accrediti per compiti assistenziali dell'AVS. Inoltre è stato adeguato il diritto al supplemento per cure intensive e all'assegno per grandi invalidi dell'AI per i figli ed è stata introdotta una garanzia minima per l'importo massimo riconosciuto per la pigione computata nel calcolo delle PC di coloro che condividono l'alloggio con altre persone. In una seconda tappa, dal 01.07.2021 entrerà in vigore il congedo pagato di 14 settimane per l'assistenza a figli gravemente malati o infortunati. Qui vengono sintetizzati brevemente i punti più importanti:

1.1 Brevi assenze dal lavoro

Nel Codice delle obbligazioni viene introdotto un congedo pagato per consentire ai lavoratori di assistere familiari o conviventi malati o infortunati. Il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all'anno. Il salario è versato regolarmente dal datore di lavoro.

1.2 Congedo di assistenza dal 01.07.2021

Le nuove disposizioni di legge accordano ai genitori che esercitano un'attività lucrativa un congedo di 14 settimane per assistere un figlio gravemente malato o infortunato. Il congedo finanziato mediante l'indennità per perdita di guadagno (IPG) può essere preso entro 18 mesi, in una sola volta o in singoli giorni. Le indennità giornaliere ammontano all'80% del reddito medio conseguito prima del diritto all'indennità. Naturalmente vi informeremo non appena disporremo di informazioni dettagliate e saranno disponibili i moduli di iscrizione.

Per quanto concerne le modifiche nell'ambito degli accrediti per compiti assistenziali dell'AVS, rinviamo all'opuscolo informativo «1.03 – Accrediti per compiti assistenziali.» Ulteriori informazioni utili riguardo all'adeguamento del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI e al supplemento per cure intensive sono disponibili nel opuscolo informativo «4.13 – Assegni per grandi invalidi dell'AI.» Entrambi gli opuscoli informativi attuali sono a vostra disposizione sul nostro sito Internet.

2. ALPS

Dal 01.01.2018, gli impieghi all'estero (distacchi di breve e lunga durata, proroghe di distacco e continuazione dell'assicurazione) vengono gestiti per gli Stati contraenti e gli Stati membri dell'UE e dell'AELS tramite l'applicazione web ALPS (Applicable Legislation Platform Switzerland). Inoltre, possono essere trattati su una piattaforma elettronica comune anche i casi di continuazione dell'assicurazione per gli Stati non contraenti e le pluriattività all'interno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS con assoggettamento in Svizzera. Dalla fine del 2020 anche gli scambi tra i Paesi dell'UE e la Svizzera avvengono per lo più elettronicamente. Ciò comporta alcune modifiche:

2.1 Pluriattività – «tutti gli Stati dell'UE/AELS»

In linea di principio si possono continuare a scegliere tutti gli Stati dell'UE/AELS e il certificato A1 può essere rilasciato conformemente. In tal modo ogni Stato scelto ha tuttavia la possibilità di intervenire e di ritardare l'elaborazione. Vi consigliamo pertanto di limitare in futuro la scelta dei «luoghi di lavoro» nelle domande agli Stati in cui viene effettivamente esercitata un'attività lucrativa produttiva.

2.2 Pluriattività – frontalieri (procedura prolungata)

L'autorità dello Stato di residenza della persona interessata è responsabile della verifica dell'assoggettamento ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali. Di conseguenza, nel caso dei frontalieri la domanda deve essere dapprima inoltrata alle autorità di domicilio all'estero. Solo se queste accettano il Paese di assoggettamento, successivamente può essere rilasciato il certificato A1. Questa procedura di accertamento può richiedere alcuni giorni o persino settimane.

Si consiglia al datore di lavoro di consegnare alla persona interessata, dopo l'inoltro del caso, le conferme di registrazione create automaticamente, affinché possa esibirle in caso di un eventuale controllo.

3. Congedo di paternità

Dal 01.01.2021 i padri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di due settimane. Desideriamo fornire informazioni più precise riguardo a tale diritto.

Il diritto inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue dopo la riscossione delle 14 indennità giornaliere, al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi dalla nascita. Se il congedo di paternità è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana o 14 indennità giornaliere se il padre percepisce due settimane consecutive. **Se il congedo di paternità è preso in giorni, il congedo di paternità di due settimane corrisponde in linea di massima a dieci giorni lavorativi.** Due indennità giornaliere supplementari devono essere computate ogni cinque giorni lavorativi, di modo che 14 indennità giornaliere saranno versate in caso di godimento completo dei giorni di congedo. Se necessario, troverete ulteriori informazioni sul nostro sito Internet.

4. Deduzione degli interessi sul capitale proprio investito

Anche per l'anno 2020 non è possibile dedurre dal reddito dell'attività lucrativa indipendente alcun interesse sul capitale proprio investito nell'azienda.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie**



Andreas Fässler
Amministratore